

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

RICORSO nell'interesse di Mariarosaria IMPAGLIAZZO ([REDACTED]), rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine, dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali elegge domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.:

[REDACTED] e con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto indirizzo p.e.c. ovvero al numero di fax [REDACTED]

CONTRO il **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del legale rapp.te p.t.
NONCHÉ contro la **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COMMISSIONE RI-PAM**, in persona del legale rapp.te p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE:

a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce il relativo punteggio

FATTO

AVV. RICCARDO MARONE
(C.F. [REDACTED])

AVV. GIUSEPPE M. PERULLO
[REDACTED]

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente o con altri avvocati, nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere, delegandovi a sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento ivi compresi eventuali motivi aggiunti e domande riconvenzionali.

Per l'espletamento del mandato ho ricevuto l'informativa di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e al reg. 2016/679/UE e autorizzo il trattamento dei dati forniti.

Eleggo domicilio digitale presso l'indirizzo pec:

[REDACTED]
Mariarosaria
Impagliazzo
Tel e



1. Con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, la Commissione RIPAM, per conto dell'Amministrazione comunale, ha bandito concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, per quanto di interesse, di 72 unità da inquadrare nel profilo di funzionario socio-educativo (Codice EDU/D).

Il concorso prevedeva una prova preselettiva eventuale, che la Commissione avrebbe potuto svolgere nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso fossero risultate in numero 20 volte superiore rispetto a quello dei posti da coprire, nonché una prova scritta con quiz a risposta multipla.

Quanto alla prova scritta, l'art. 7 del bando prevedeva che questa sarebbe consistita in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

A loro volta i quesiti si distinguevano in:

a) 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie di concorso.

Per ciascuno di questi quesiti il bando riconosceva il seguente punteggio:

- 0,75 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per mancata risposta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata.

b) 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico verbale.

c) 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Il comma 2 dell'art. 7 del bando subordinava il superamento della prova al conseguimento del punteggio minimo di **21 punti su 30**.

Essendo la prova scritta l'unica prova in cui si articolava il concorso, al conseguimento del punteggio di 21/30 il candidato rientrava automaticamente in graduatoria come idoneo, salvo essere dichiarato vincitore qualora il punteggio conseguito gli avesse consentito di collocarsi tra i primi 72 posti.

2. La ricorrente ha partecipato al sopra detto concorso e, all'esito della prova scritta, è stata giudicata non idonea, non avendo conseguito il punteggio minimo di 21 punti (19,75).

Con il presente ricorso la dott.ssa Impagliazzo contesta due domande contenute nei primi 25 quesiti, in quanto ritiene che, nel primo caso, la risposta esatta fosse quella che ha fornito e non quella ritenuta corretta dalla Commissione, mentre nel secondo caso, ritiene che sia corretta sia la sua risposta che quella indicata dalla Commissione.

Le domande contestate sono le seguenti:

a) *Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella:*

- *Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalla ricorrente).*
- *Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).*
- *Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio.*

b) *La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata:*

- *Al consolidamento delle capacità di ascolto.*
- *Al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).*
- *Al consolidamento delle capacità di relazione (risposta fornita dalla ricorrente).*

3. La ricorrente, ritenendo corrette le proprie risposte, per entrambe le domande, ha commissionato un parere al Presidente nazionale dell'AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti, che si è espresso sulla prima domanda, e al dott. Gianvincenzo Nicodemo, Vicepresidente dell'Associazione pedagogisti e educatori, che si è espresso sulla seconda domanda.

In entrambi i casi, gli autorevoli pareri richiesti hanno confermato la tesi della ricorrente.

Con la conseguenza che alla ricorrente deve essere attribuito un maggior punteggio di **2 punti**, in quanto, per ciascuna domanda che si assume errata:

- occorre eliminare la detrazione di 0,25 punti;
- occorre aggiungere il punteggio di 0,75 punti.

In questo modo la ricorrente conseguirà un punteggio superiore a 21 punti (21,75), il che le consentirà di essere immessa in graduatoria, sia pure in posizione di idonea.

4. Alla luce di queste precisazioni si impugna la graduatoria del concorso, che non colloca la ricorrente nemmeno tra le idonee, nonché i verbali di correzione delle prove scritte della ricorrente, in quanto illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In punto di fatto si è chiarito che la ricorrente ha partecipato al concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato in data 27.11.2023, per il profilo di funzionario socioeducativo (codice EDU/D), per 72 posti messi a concorso.

All'esito dell'unica prova (scritta) concorsuale, la ricorrente è stata giudicata non idonea, avendo conseguito un punteggio di

poco inferiore a 21 punti (19,75) e, cioè, di poco inferiore a quello che il bando ha previsto come limite minimo per il superamento della prova e l'immissione in graduatoria.

Il punteggio attribuito alla ricorrente, però, non è corretto perché, come detto, due delle risposte fornite sono state considerate errate dalla Commissione.

Si discute delle domande relative, la prima, alla funzione che deve ricoprire l'educatore, secondo il metodo montessoriano, e la seconda, della funzione della progettazione di attività di tipo simbolico nel nido.

In entrambi i casi la ricorrente ha fornito la risposta esatta e, in entrambi i casi, la Commissione l'ha giudicata errata.

Sul punto si contesta l'errore in cui è incorsa la Commissione poiché, come confermato dagli autorevoli pareri acquisiti, la risposta esatta era senza dubbio quella data dalla ricorrente.

Ma si proceda con ordine.

1.1. Quanto alla domanda relativa al metodo montessoriano, si ricorda che la stessa era così formulata:

Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella:

- *Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalla ricorrente).*
- *Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).*
- *Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio.*

Si è detto, già in punto di fatto, che la Commissione ha valutato errata la prima risposta (fornita dalla ricorrente), giudicando corretta la seconda risposta.

A chiarimento della questione soccorre il parere fornito sul punto dal Presidente dell'AIPED – Associazione Italiana dei Pedagogisti.

Si legge, infatti, in quel parere che «**il gioco ha una funzione primaria ed essenziale nella vita di ogni bimba e di ogni bimbo. Il gioco non è una semplice attività ricreativa in cui i bambini si svagano, si distraggono e si divertono, ma è soprattutto un vero e proprio diritto sancito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia all'articolo 31. È un diritto perché possiede una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio dei bambini, tutti fattori che, sommati tra loro, costruiscono la personalità e l'individualità dei piccoli: la base di ciò che saranno da adulti. Proprio sulla base di tale principio Secondo Maria Montessori, "il gioco è il lavoro del bambino". Con questa frase, spesso volte travisata, Montessori non sosteneva che i bambini debbano essere allontanati dal momento del gioco per concentrarsi su attività non idonee alla loro età e al loro sviluppo, al contrario considerava il gioco l'attività più propizia allo sviluppo fisico, mentale ed intellettuale dei bimbi.**

Ciononostante, il suo metodo educativo predilige l'uso di **strumenti reali** da parte dei piccoli, piuttosto che i classici giocattoli di plastica a cui tutti ormai siamo abituati. In questo modo, secondo Montessori il bambino, pur praticando attività idonee alla sua età, entra subito in contatto con il **mondo reale**, ma in maniera libera e spontanea, attraverso il gioco appunto.

Inoltre, attraverso questo metodo i bambini non solo entrano nella vita reale molto prima, ma imparano ad **esplorare il mondo** e i suoi meccanismi in **autonomia e libertà**, diventando i soggetti attivi, i veri protagonisti, della loro **educazione** e della loro **crescita**. Libertà che deve essere concessa anche dai genitori: per Montessori i bambini dovrebbero essere liberi di scegliere il **luogo** in cui giocare

ed avere a disposizione tutto il **tempo** necessario per sviluppare a pieno le proprie abilità.

Ne consegue pertanto che, in riferimento alla questione da lei sollevata, il quesito sopra indicato trova un fondamento nei principi del metodo montessoriano per il quale il bambino deve essere lasciato libero di esplorare il mondo circostante, quindi di scegliere il gioco di suo interesse.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ritengo che la risposta da lei individuata, cioè la prima risposta, sia quella esatta».

Il parere del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti, come visto, muove dall'analisi dei contenuti del metodo montessoriano, chiarendo che al centro di tale metodo vi è l'affermazione del principio secondo il quale il gioco rappresenta lo strumento con il quale il bambino realizza il proprio sviluppo cognitivo, emotivo, sociale, creativo e motorio.

Ragione per la quale, sempre secondo il metodo montessoriano, il bambino deve essere lasciato **libero** di esplorare il mondo circostante e **scegliere spontaneamente** il gioco di suo interesse. Orbene, questa è la risposta fornita dalla ricorrente al quesito oggetto di prova concorsuale e questa è, palesemente, la risposta corretta.

Ma vi è di più.

Alla luce di quanto si è chiarito innanzi circa il contenuto del metodo montessoriano, non vi è chi non veda l'erroneità delle conclusioni cui è giunta la Commissione, che ha ritenuto corretta la risposta n. 2, nella quale si afferma che l'educatore dovrebbe «*presentare l'oggetto al bambino e indicarne l'uso possibile*».

Anche a prescindere dall'autorevole parere, reso dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti, appare chiaro che la scelta dell'educatore dell'oggetto con il quale il bambino dovrà

interagire e l'indicazione dell'uso che il bambino potrà farne, rappresenta una duplice costrizione della libertà del bambino, contraddicendo i principi del metodo montessoriano.

E ciò perché tale comportamento comporta che:

- è l'educatore e non il bambino a scegliere l'oggetto;
- è l'educatore e non il bambino a suggerirgli le modalità attraverso le quali il bambino potrà interagirvi.

Il che rappresenta, come detto, l'esatto contrario di quanto previsto dal metodo montessoriano che si fonda sulla libertà di esplorazione del bambino.

In queste condizioni, quindi, appare evidente che la Commissione ha errato nel ritenere che la risposta della ricorrente al quesito appena esaminato fosse sbagliata, sottraendo indebitamente al punteggio di ciascuna ricorrente 0,25 punti, anziché attribuire loro 0,75 punti, per la risposta esatta.

Così procedendo si è sottratto complessivamente un punto.

Se la Commissione avesse agito correttamente, attribuendo il punteggio relativo alla risposta esatta e omettendo di sottrarre un quarto di punto per la risposta sbagliata, la ricorrente avrebbe conseguito un ulteriore punto e quindi avrebbe conseguito il punteggio di 20,75 punti, non ancora sufficiente a essere collocata tra gli idonei.

1.2. Quanto alla seconda domanda, oggetto di contestazione, relativa alla funzione della progettazione di attività di tipo simbolico al nido, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il dott. Gianvincenzo Nicodemo, Vicepresidente nazionale del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione pedagogisti e educatori.

L'illustre pedagogo ha ricostruito l'istituto sul quale si fonda la domanda ed ha concluso nel senso che entrambe le risposte (quella della Commissione e quella della ricorrente) sono esatte. In via preliminare, in ordine all'autorevolezza del parere reso, si rappresenta che il professionista appena citato vanta una lunga attività nel campo della pedagogia professionale e ha svolto attività di docenza e ricerca scientifica nel campo della pedagogia sociale, con decine di pubblicazioni al suo attivo, meglio indicate nel *curriculum*, allegato al parere che si versa in atti.

Si tratta, quindi, di un acclamato esperto della materia, che ha reso il proprio parere richiamando la letteratura consolidatasi sull'argomento oggetto di discussione.

Fatta tale premessa, si ricorda che la domanda contestata aveva il seguente tenore:

La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata:

- *Al consolidamento delle capacità di ascolto.*
- *Al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse* (risposta ritenuta esatta dalla Commissione).
- *Al consolidamento delle capacità di relazione* (risposta fornita dalla ricorrente).

La Commissione ha ritenuto corretta la seconda risposta, mentre la ricorrente ritiene che la risposta corretta sia la terza (*rectius* ritiene che entrambe le risposte siano corrette).

Orbene, l'esperto consultato dalla ricorrente, dopo aver diffusamente affrontato l'argomento, ha concluso nel senso che entrambe le risposte sono corrette.

Nel parere, che si deposita in atti, si legge infatti che «*nella domanda si fa riferimento ad "attività di tipo simbolico", ma esse vanno ricondotte ad attività che nella pratica della pedagogia*

professionale e nella riflessione scientifica assumono la denominazione di "gioco simbolico" (Nesti, 2020). Ciò che mi chiedete di indagare è se quella definita dalla commissione costituisca effettivamente l'unica risposta corretta o se ve ne possano essere altre tra le alternative citate.

***Il gioco simbolico** è un tema classico della trattazione dello sviluppo del bambino e la sua funzione è stata ampiamente oggetto di studi classici nel corso del secolo scorso.*

*Il gioco simbolico, spesso definito anche come "gioco di finzione" o "gioco di ruolo", rappresenta una componente fondamentale dello sviluppo cognitivo e socio-emotivo nei bambini. **Questo tipo di gioco, in cui i bambini utilizzano oggetti e situazioni in modo immaginativo e attribuiscono loro significati simbolici, consente loro di esplorare e comprendere meglio il mondo che li circonda (Smith, 2011).** Secondo Vygotskij (1978), il gioco simbolico è essenziale per lo sviluppo del linguaggio e del pensiero simbolico nei bambini. La letteratura sul gioco simbolico ha evidenziato vari benefici per lo sviluppo infantile. Ad esempio, Pellegrini e Galda (1993) hanno sottolineato che il gioco simbolico favorisce le competenze narrative e linguistiche, mentre Piaget (1962) ha osservato che attraverso questo tipo di gioco i bambini apprendono a gestire e comprendere meglio le loro emozioni e relazioni sociali. Inoltre, recenti studi hanno indicato che il gioco simbolico può avere un impatto positivo anche sullo sviluppo delle capacità cognitive, come la memoria di lavoro e la risoluzione dei problemi (Lillard et al., 2013).*

Questo tipo di gioco ha un impatto significativo sul superamento dell'egocentrismo, come indicato da una delle domande. Si tratta di un fenomeno descritto per la prima volta da Jean Piaget (1951) come la tendenza dei bambini a vedere il mondo esclusivamente dalla propria prospettiva.

Ciò consente di affermare **che la risposta che riferisce il gioco simbolico “al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse” debba considerarsi corretta.**

Mi chiedete però se sia possibile che tra le risposte considerate sbagliate ve ne siano alcune che debbano considerarsi parimenti corrette. In particolare, mi chiedete se il gioco possa essere considerato avere finalità sociale secondo una risposta che nel quesito posto in esame viene indicata come sbagliata.

Ho provveduto pertanto a verificare se tale funzione sociale sia effettivamente attestata in letteratura.

In realtà il gioco simbolico accanto a quella del superamento dell'egocentrismo ha molte altre funzioni attestate in letteratura. Ad esempio, esso offre un contesto ideale per esercitare l'empatia e la capacità di prendere la prospettiva degli altri.

Studi recenti hanno dimostrato che attraverso il gioco di ruolo, i bambini possono iniziare a comprendere e considerare le emozioni e i pensieri degli altri, facilitando così il superamento dell'egocentrismo (Lillard et al., 2013).

A proposito del gioco simbolico, Petrović-Sočo(2014) rileva come “esperienze di attività collaborative sono richieste nel gioco simbolico perché **implicano la costruzione di significati comuni** sottolineando il necessario coordinamento tra i partecipanti” (trad mia). D'altro canto, questa previsione era presente fin da quanto proposto dallo stesso **Piaget**, il quale **ammetteva che nel gioco simbolico fosse presente una componente sociale**: “Piaget riconosce che al servizio di tutte queste funzioni, il contenuto del gioco è fortemente influenzato dalle specificità dell'ambiente naturale e sociale del bambino” (Gaskins & Goncii, 1988; trad. mia). Ancora Piaget sottolineava come **il gioco simbolico aiuta i bambini a rielaborare esperienze e a risolvere conflitti** (Gaskins & Goncii, 1988), contribuendo così alla loro comprensione sociale e alla loro capacità di interazione con gli altri.

La letteratura successiva a partire da Vigotsky ha ulteriormente arricchito questa prospettiva evidenziando in maniera ancora più puntuale la funzione sociale del gioco simbolico. "Vygotsky evidenzia che il gioco funge da **'zona di sviluppo prossimale'**, dove i bambini possono esercitare e affinare le loro abilità sociali in un contesto di interazione con i coetanei, facilitando l'apprendimento di regole sociali e comportamenti appropriati". (Gaskins & Goncii, 1988; trad. mia). **Egli inoltre sottolinea che il gioco non è solo un'attività ricreativa, ma un'importante forma di apprendimento sociale.** Attraverso il gioco, i bambini esplorano le loro relazioni con gli adulti e con i coetanei, generalizzando le loro reazioni affettive e costruendo una comprensione più profonda delle dinamiche sociali. Ad esempio, "Elkonin conclude che nel gioco di finzione, i bambini imparano a usare i simboli in due modi diversi: usano gli oggetti nella loro funzione simbolica e **mettono in atto una rappresentazione simbolica delle relazioni che esistono tra i loro modelli di ruolo**" (Bodrova & Leong, 2015, trad. mia).

A dimostrazione della rilevanza di tale funzione sociale del gioco simbolico è possibile chiamare in causa la SVALSI (Bondioli & Savio, 2002). L'acronimo SVALSI sta per Scala di Valutazione delle Abilità Ludico-Simboliche Infantili. Tale scala si propone di verificare l'impatto di diverse condizioni di gioco sulla capacità ludico-simboliche. Essa è stata testata su 15 bambini (età media 3 anni), osservati all'interno dell'asilo nido da loro abitualmente frequentato.

Orbene, la SVALSI, nella valutazione del gioco simbolico, considera dimensioni che individuano competenze cognitive, sociali, emotive ampie e trasversali: la capacità di astrarsi dal contesto percepito (decontestualizzazione), di assumere il punto di vista cognitivo, sociale emotivo di un altro (decentramento), di attivare un pensiero narrativo (integrazione), di utilizzare il linguaggio per sostenere un pensiero prospettico (controllo dell'esecuzione) e per negoziare saperi e azioni condivise (competenza sociale).

Anche tale valutazione del gioco simbolico, pertanto, ne riconosce il valore sociale nell'ambito dei bambini in età di nido.

Se ne deduce che il gioco del "far finta", oltre ad essere un momento gioioso e affettivamente pregnante, è anche un terreno favorevole allo sviluppo di importanti abilità cognitivo-sociali; di conseguenza in relazione al quesito che mi avete posto, devono essere considerate corrette le risposte "al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse" e "al consolidamento di capacità di relazione"».

Secondo la letteratura prevalente, richiamata nel parere appena citato, appare chiaro che nel gioco simbolico è presente anche una componente sociale perché il gioco simbolico aiuta i bambini a rielaborare esperienze e a risolvere conflitti, contribuendo alla comprensione sociale e ad implementare la loro capacità di interazione con gli altri.

In altri termini, nel gioco simbolico esiste una 'zona di sviluppo prossimale', che altro non è che un luogo ove i bambini possono esercitare e affinare le loro abilità sociali in un contesto di interazione con i coetanei, facilitando l'apprendimento di regole sociali e comportamenti appropriati.

Da quanto sin qui chiarito discende che, se non è negabile che la risposta indicata dalla Commissione come corretta sia effettivamente tale, altrettanto si può dire per la risposta fornita dalla ricorrente che ha ritenuto che la funzione delle attività simboliche fosse quella di consolidare le capacità di relazione dei bambini.

Anche in questo caso, quindi, la Commissione ha errato a sottrarre 0,25 punti per la risposta della ricorrente, giudicandola errata, così come ha sbagliato a non attribuire a quella risposta il punteggio di 0,75 punti, valutandola come corretta.

Da tanto discende quindi che alla ricorrente spetta un ulteriore punto, oltre a quello già rivendicato in relazione alla domanda esaminata nel precedente punto 1.1.

Pertanto, in accoglimento anche di questo motivo di ricorso, e in seguito al riconoscimento di un ulteriore punto, la dott.ssa Impagliazzo conseguirà il punteggio complessivo di 21,75, punteggio sufficiente a esser collocata in graduatoria come idonea.

1.3. In conclusione.

Si è dimostrato che la ricorrente ha risposto correttamente alle due domande sopra menzionate, per cui ha diritto all'attribuzione di due punti, con il conseguente superamento del limite minimo di idoneità concorsuale, fissato dal bando in 21 punti.

IN VIA ISTRUTTORIA

La ricorrente ha fornito ampia prova documentale in ordine all'errata valutazione, da parte della Commissione, delle due domande sopra menzionate e, quindi, si ritiene fornita la prova della illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In via gradata, in caso di contestazione da parte delle Amministrazioni resistenti del contenuto dei pareri allegati al presente ricorso, si chiede disporsi consulenza tecnica di ufficio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave e irreparabile si rappresenta che la ricorrente, visto il punteggio che assume dovrebbe esserle riconosciuto, aspira a collocarsi in graduatoria in posizione utile a un eventuale scorrimento.

Si precisa che il Comune di Napoli ha già assunto i 72 vincitori e che, in data 30.10.24, ha proceduto a un primo scorrimento di graduatoria, fino al candidato collocato al posto 207, con un punteggio di 22,125.

Si precisa che gli idonei immessi in graduatoria sono 332, così come si legge dalla nota in calce alla graduatoria del 4.10.2024. Risulta esser prossimo un ulteriore scorrimento del quale la ricorrente potrebbe beneficiare, qualora immessa in graduatoria con il punteggio di 21,75 sopra indicato.

Si chiede pertanto che, alla luce dei motivi di ricorso, il T.A.R. voglia disporre il riesame della posizione della ricorrente, onde consentire una rettifica dell'originaria valutazione di non idoneità e, conseguente, la disporre la sua immissione in graduatoria.

E qui occorre una precisazione.

Nello scorrimento del 30.10.2024 il Comune di Napoli ha immesso in ruolo, con rapporto a tempo indeterminato, solo i candidati posizionati fino al posto n. 111 della graduatoria, mentre con i candidati che vanno dal posto n. 112 al posto n. 207 sono stati stipulati contratti a tempo determinato, in attesa che si rendano definitivamente vacanti ulteriori posti da coprire con contratto a tempo indeterminato.

Si dice questo per anticipare l'obiezione della difesa di controparte che potrebbe ritenere *inutile* il riesame cautelare della posizione della ricorrente, in quanto, anche in caso di nuova valutazione positiva, la stessa verrebbe collocata in graduatoria con riserva, non potendo quindi beneficiare del nuovo ed eventuale scorrimento.

Il che non risponde al vero per il caso di conferimento di un incarico a tempo determinato, quali sono quelli conferiti ai candidati che vanno dalla posizione n. 111 alla posizione n. 207 della graduatoria.

In conclusione, quindi, il riesame della posizione della ricorrente sarebbe comunque di beneficio perché la stessa potrebbe godere

dello scorrimento della graduatoria, quanto meno ai fini del conferimento di un incarico annuale, che terminerebbe dopo la definizione nel merito del presente giudizio.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati. Con vittoria di onorari e spese di lite e attribuzione all'avv. Riccardo Marone.

Napoli, 3.12.2024

Avv. Riccardo Marone



Firmato digitalmente da:
RICCARDO MARONE
AVVOCATO
Firmato il 03/12/2024 14:11
Seriale Certificato: 4113203589051166000
Valido dal 05/05/2023 al 05/05/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1


Avv. Giuseppe Maria Perullo



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE MARIA PERULLO
Firmato il 03/12/2024 14:12
Seriale Certificato: 32860291351473699037107790958049672957
Valido dal 08/11/2024 al 08/11/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di dicembre, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, il sottoscritto avv. Riccardo Marone ha notificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28.12.2000 n. 445 di essere a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 31.5.2011), previa iscrizione al n. *11* /2024 del proprio registro cronologico, l'atto che precede mediante spedizione di copia analogica conforme al nativo digitale custodito presso il fascicolo di studio, in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di NA 3 a:

Marina **Monaco** residente in [REDACTED], alla via [REDACTED];



Avv. Riccardo Marone

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP9795A/9498A - GL(11)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	MARINA MONACO		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	Avv. RICCARDO MARONE		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. TEL. - Fax PROV.		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 40047

Sez. 04

Operaz. 101

Causale: AG

20/12/2024 12:28

Peso gr.: 90

Tariffa € 12.80 Affr. € 12.80

Cod. AG: 785297850603

Cod. AR: 685297850602

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Notifica via p.e.c. di documento originale digitale
Relata di notifica

art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53

L'anno 2024 il giorno 3 del mese di dicembre, il sottoscritto avv. Riccardo Marone (c.f. [REDACTED]), con studio in [REDACTED], iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Napoli, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli giusta provvedimento adottato nella seduta del 31.5.2011, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, nella qualità di difensore di Mariarosaria Impagliazzo (c.f. [REDACTED])

Notifica

ad ogni effetto di legge, documento informatico sottoscritto digitalmente, composto dal ricorso proposto dinanzi al T.a.r. della Campania – Napoli per l'annullamento, *in parte qua*, previa sospensione: a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce loro il relativo punteggio, nonché dalla procura alle liti, apposta a margine del ricorso, ai seguenti destinatari:

1. COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rapp.te p.t., trasmettendone copia informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it, estratto dal registro PPAA del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
2. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, trasmettendone copia informatica all'indirizzo posta elettronica certificata ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro PPAA del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia

Attesta

ai sensi degli artt. da 196-*octies* a 196-*undecies* disp. att. c.p.c. che l'allegato file procura alle liti è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Attesta, infine, che il messaggio p.e.c., proveniente dall'indirizzo [REDACTED], oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il ricorso e la procura alle liti in copia informatica per immagine firmati digitalmente.

Napoli, 3 dicembre 2024

Avv. Riccardo Marone



Firmato digitalmente da:
RICCARDO MARONE
AVVOCATO

Firmato il 03/12/2024 14:50

Seriale Certificato: 4113203589051166000

Valido dal 05/05/2023 al 05/05/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Da: RICCARDO MARONE <[REDACTED]>
[REDACTED]
Inviato: martedì 3 dicembre 2024 14:53
A: atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it;
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso
nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: Procura alle liti-signed.pdf; RICORSO-signed-signed.pdf; Relata
Ricorso-signed.pdf

Attenzione trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994, si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Si avverte che la lettura degli allegati richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. dike, arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti di infocert e aruba.

Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Cordiali saluti

Avv. Riccardo Marone

--

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: martedì 3 dicembre 2024 14:55
A: [REDACTED]
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/12/2024 alle ore 14:54:59 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo" proveniente da "[REDACTED]" ed indirizzato a:

ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 8306688A.0012A99C.8CCD8512.C8C24F38.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 03/12/2024 at 14:54:59 (+0100) the message, "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo", sent by "[REDACTED]" and addressed to:

ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: 8306688A.0012A99C.8CCD8512.C8C24F38.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: martedì 3 dicembre 2024 14:55
A: [REDACTED]
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: postacert.eml (880 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/12/2024 alle ore 14:55:01 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo" proveniente da "[REDACTED]" ed indirizzato a "atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 8306688A.0012A99C.8CCD8512.C8C24F38.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo" sent by "[REDACTED]", on 03/12/2024 at 14:55:01 (+0100) and addressed to "atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 8306688A.0012A99C.8CCD8512.C8C24F38.posta-certificata@legalmail.it

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: martedì 3 dicembre 2024 14:55
A: [REDACTED]
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: postacert.eml (880 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/12/2024 alle ore 14:55:14 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo" proveniente da

"[REDACTED]"

ed indirizzato a: "ads.na@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 8306688A.0012A99C.8CCD8512.C8C24F38.posta-certificata@legalmail.it

**Notifica via p.e.c. di documento originale digitale
Relata di notifica**

art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di dicembre, il sottoscritto avv. Riccardo Marone (c.f. [REDACTED]), con studio in Napoli alla via Cesario Console 3, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Napoli, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli giusta provvedimento adottato nella seduta del 31.5.2011, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, nella qualità di difensore di Mariarosaria Impagliazzo (c.f. [REDACTED])

Notifica

ad ogni effetto di legge, documento informatico sottoscritto digitalmente, composto dal ricorso proposto dinanzi al T.a.r. della Campania – Napoli per l'annullamento, *in parte qua*, previa sospensione: a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non è prevista anche la ricorrente; b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalla ricorrente e conseguentemente non si riconosce loro il relativo punteggio, nonché dalla procura alle liti, apposta a margine del ricorso, al seguente destinatario:

MARINA MONACO, trasmettendone copia informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED], comunicato in data 19.12.2024, allo scrivente difensore dallo Staff Direzione Concorsi – Formez in seguito all'atto di interpello

Attesta

ai sensi degli artt. da 196-*octies* a 196-*undecies* disp. att. c.p.c. che l'allegato file procura alle liti è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Attesta, infine, che il messaggio p.e.c., proveniente dall'indirizzo [REDACTED] oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il ricorso e la procura alle liti in copia informatica per immagine firmati digitalmente.

Napoli, 20 dicembre 2024

Avv. Riccardo Marone



Firmato digitalmente da:
RICCARDO MARONE
AVVOCATO

Firmato il 20/12/2024 11:05

Seriale Certificato: 4113203589051166000

Valido dal 05/05/2023 al 05/05/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Da: RICCARDO MARONE [REDACTED]
[REDACTED] >
Inviato: venerdì 20 dicembre 2024 11:13
A: [REDACTED]
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso
nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: Procura alle liti-signed.pdf; RICORSO-signed-signed.pdf; Relata
controinteressato-signed.pdf

Attenzione trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994, si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Si avverte che la lettura degli allegati richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. dike, arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti di infocert e aruba.

Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Cordiali saluti

Avv. Riccardo Marone

--

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 20 dicembre 2024 11:13
A: [REDACTED]
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/12/2024 alle ore 11:13:19 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo"
proveniente da "[REDACTED]"
ed indirizzato a:

[REDACTED] ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: D3D9CC56.001547E7.E38EAF84.C329315A.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 20/12/2024 at 11:13:19 (+0100) the message
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo"
sent by "[REDACTED]"
and addressed to:

[REDACTED] ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: D3D9CC56.001547E7.E38EAF84.C329315A.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: posta-certificata@postecert.it
Inviato: venerdì 20 dicembre 2024 11:13
A: [REDACTED]
Oggetto: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA; Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@postecert.it

Avviso di mancata consegna

Il giorno 20/12/2024 alle ore 11:13:27 (+0100) nel messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Ricorso nell'interesse di Mariarosaria Impagliazzo" proveniente da "[REDACTED]" e destinato all'utente "[REDACTED]" è stato rilevato un errore **5.1.1 - POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTECERT - indirizzo non valido**. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.

Identificativo messaggio: D3D9CC56.001547E7.E38EAF84.C329315A.posta-certificata@legalmail.it

Attestazione di conformità
Il sottoscritto avvocato dichiara che il presente ricorso notificato a mezzo posta ed a mezzo pec è copia conforme all'originale custodito nell'archivio di studio.
Firmato digitalmente
Avv. Riccardo Marone